



## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SANDRO TRENTO

Seduta del 13/10/2020

### FATTO

I ricorrenti riferiscono di essere titolari, in qualità di eredi dei defunti genitori, dei seguenti BF della serie Q/P: nn. 000.155, 000.156, 000.157, emessi in data 15.07.86, per un importo di lire 100.000; n. 000.204, emesso in data 15.09.86, per un importo di lire 500.000; n. 000.173, emesso in data 15.04.1988, per un importo di lire 250.000; n. 000.139, emesso in data 15.05.87, per un importo di lire 250.000; n. 000.164, emesso in data 14.01.88, per un importo di lire 250.000; n. 000.169, emesso in data 14.03.88, per un importo di lire 250.000; n. 000.183, emesso in data 15.07.86, per un importo di lire 500.000; nn. 000.201 e 000.202, emessi in data 11.9.86, per un importo di lire 500.000.

Recatisi presso il competente ufficio per la riscossione, si sono visti riconoscere un valore di rimborso ingiustificatamente inferiore a quanto dovuto: l'intermediario, infatti, per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, non avrebbe calcolato il tasso di interesse secondo quanto previsto originariamente a tergo del titolo ma sulla base dei nuovi rendimenti stabiliti per la serie "Q/P".

Chiedono, pertanto, il risarcimento del danno per una somma pari a euro 14.074,75, corrispondente alla differenza tra il totale dovuto e l'importo effettivamente liquidato dall'intermediario.

Allegano dichiarazione di successione.

L'intermediario si è costituito ed ha inoltrato le proprie controdeduzioni.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## DIRITTO

I BF oggetto del presente procedimento risultano essere i seguenti:

- Buoni serie Q/P:
  - n. 000.155, emesso in data 15.07.86, per un importo di lire 100.000;
  - n. 000.156, emesso in data 15.07.86, per un importo di lire 100.000;
  - n. 000.157, emesso in data 15.07.86, per un importo di lire 100.000;
  - n. 000.204, emesso in data 15.09.86, per un importo di lire 500.000;
  - n. 000.173, emesso in data 15.04.88, per un importo di lire 250.000;
  - n. 000.139, emesso in data 15.05.87, per un importo di lire 250.000;
  - n. 000.164, emesso in data 14.01.88, per un importo di lire 250.000;
  - n. 000.169, emesso in data 14.03.88, per un importo di lire 250.000;
  - n. 000.183, emesso in data 15.07.86, per un importo di lire 500.000;
  - n. 000.201, emesso in data 11.09.86, per un importo di lire 500.000;
  - n. 000.202, emesso in data 11.09.86, per un importo di lire 500.000.

In relazione ai suddetti buoni fruttiferi si può osservare che:

- sul fronte è stata stampigliata la serie di appartenenza «Q/P»;
- è stato utilizzato un modulo cartaceo della serie «P», contenente, sul retro, una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi dieci;
- sulla predetta tabella dei rendimenti è apposto un timbro, che indica percentuali di rendimento crescenti per i soli primi 20 anni.

La questione giuridica sottoposta all'esame del Collegio concerne le condizioni di rimborso del buono, essendo stato utilizzato dall'intermediario collocatore un modulo cartaceo della vecchia serie «P» quando risultavano in collocamento i buoni della Serie «Q». Giusta l'emanazione del D.M. 13.6.1986, infatti, i tassi di tutte le serie precedenti sono stati convertiti ai tassi della serie «Q», a decorrere dal 1.1.1987.

Il BF oggetto del presente ricorso risulta essere stato emesso in epoca successiva all'emanazione del predetto D.M. e, dunque, in un momento in cui la serie «P» non era in corso.

Sul BF è stato apposto un timbro recante l'indicazione della serie «Q/P» e dei nuovi rendimenti unicamente dal 1° al 20° anno.

Il D.M. 13.6.1986, recante *“Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni ... di risparmio”*, agli artt. 4 e 5, ammetteva, infatti, la possibilità di utilizzare moduli cartacei della precedente serie P salvo l'apposizione di *“due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie Q/P, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”*.

Orbene, Il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 6142 del 3.4.2020 è intervenuto sulla questione e, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13979 del 15.6.2007 e n. 3963 del 11.2.2019, ha confermato la posizione espressa con la decisione n. 5674/13 dell'8.11.2013, affermando il seguente principio di diritto:

*“A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.*

*B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto”.*

In motivazione, il Collegio di Coordinamento ha così precisato:

*“Assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020).*

*(...)*

*In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta”.*

In applicazione della predetta motivazione, pertanto, il ricorso merita accoglimento.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio -in accoglimento del ricorso -dichiara l'intermediario tenuto al pagamento in favore della parte ricorrente degli importi calcolati sulla base delle condizioni riportate sui titoli, nei sensi di cui in motivazione.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI